



Contratto integrativo per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2023 ai fini della procedura per la progressione economica all'interno delle aree con decorrenza 01/01/2023 e per la definizione dei criteri di selezione.

Il giorno 28 dicembre 2023, in seduta telematica tramite piattaforma Teams, si sono riuniti la delegazione di parte pubblica, presieduta dal Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato Avv. Maurizio Greco e i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del C.C.N.L. Comparto Funzioni centrali 2019-2021 del 9 maggio 2022.

L'Avvocatura dello Stato e le Organizzazioni Sindacali aventi titolo,

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le disposizioni generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare:

- l'articolo 52, comma 1-bis, “[...] *Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. [...].*”

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modificazioni, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ed in particolare l'articolo 23, commi 1 e 2;

VISTO il Contratto Collettivo nazionale relativo al personale del Comparto Funzioni Centrali per il triennio 2019-2021, d'ora in avanti “CCNL”, in particolare:

- l'articolo 7, comma 6, che, tra l'altro, dispone che: “*Sono oggetto di contrattazione integrativa nazionale o di sede unica:*

c) la quota di risorse di cui all'art. 49 (Fondo risorse decentrate: costituzione) da destinare alle progressioni economiche di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree);

c1) l'integrazione e la ponderazione dei criteri per l'attribuzione delle progressioni economiche nei limiti di quanto previsto all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree);

y) la determinazione del termine di cui all'art. 14 (Progressioni economiche all'interno delle aree), comma 2, lett. a);

- l'articolo 14 rubricato “*Progressioni economiche all'interno delle aree*”;

Vista l'ipotesi di Contratto integrativo per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2023 ai fini della procedura per la progressione economica all'interno delle aree con decorrenza 01/01/2023 e per la definizione dei criteri di selezione, sottoscritta il 23 ottobre 2023;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio Relazioni Sindacali, Servizio Contrattazione Collettiva in data 22/12/2023, n. 81745, con la quale il suddetto Dipartimento rilascia parere favorevole all'ulteriore corso dell'ipotesi di accordo in parola purché:

1. sia rispettato il principio della “quota limitata” individuata nel limite del 50% dei potenziali beneficiari di ogni singola area,



2. “rispetto all’art. 3 dell’ipotesi, si rileva che il punteggio aggiuntivo (2 punti) indicato nella successiva declinazione della clausola (al comma 4, lett. D) a favore del personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di sei anni, supera la percentuale del 3% della somma dei punteggi di cui ai punti B e C dell’articolato (comma 3) che già costituisce la misura massima consentita dall’art. 14, comma 2, lett. f), CCNL 2019/2021. In merito, quindi, si richiede in sede di sottoscrizione definitiva di parametrare correttamente il punteggio aggiuntivo massimo attribuibile all’individuata percentuale del 3%, riportandone nel testo dell’accordo il valore esatto”,
3. “con riferimento al comma 5, dell’art. 3, dell’ipotesi di accordo, si osserva che i criteri della maggiore anzianità di servizio nella P.A. e della minore età anagrafica, individuati per dirimere eventuali *ex aequo*, non risultano conformi ai principi di premialità e di merito previsti nell’art. 52, comma 1 bis, del Dlgs 165/2001. Pertanto, si chiede, in sede di sottoscrizione definitiva dell’accordo, di individuare criteri diversi rispondenti ai riferiti “*principi di selettività, in funzione delle capacità culturali e professionali della qualità dell’attività svolta e dei risultati conseguiti*”.

Vista, altresì, la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – IGOP, in data 22/12/2023, n. 290864, allegata alla precedente, con la quale il suddetto Dipartimento ha affermato di non avere osservazioni da formulare all’ulteriore corso dell’ipotesi di accordo in esame, purché si verifichi la sottoscrizione definitiva dell’accordo entro il 31/12/2023;

Considerato che, al fine di recepire le osservazioni formulate dai suddetti Dipartimenti, nel testo dell’ipotesi di CCNI 23 ottobre 2023, ai fini della definitiva sottoscrizione occorre: modificare l’art. 3, portando a 20 il punteggio totale del punto C e a 1,80 quello del punto D relativo al punteggio aggiuntivo di cui all’art. 14, comma 2, lettera f) del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021, nonché modificare i criteri di risoluzione di eventuali *ex aequo*;

Considerato infine che risulta soddisfatta la condizione della “quota limitata”, come si evince dalla seguente tabella:

Aree	Potenziali dipendenti beneficiari	50% aventi diritto	Contingente di personale a cui attribuire il differenziale stipendiali
FUNZIONARI	141	70	42
ASSISTENTI	460	230	138
OPERATORI	65	32	19
Totale	666	332	199

Considerato che nulla osta alla definitiva sottoscrizione dell’ipotesi di Contratto integrativo per l’utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2023 ai fini della procedura per la progressione economica all’interno delle aree con decorrenza 01/01/2023 e per la definizione dei criteri di selezione,

SOTTOSCRIVONO DEFINITIVAMENTE



il Contratto integrativo per l'utilizzo del Fondo Risorse Decentrate 2023 ai fini della procedura per la progressione economica all'interno delle aree con decorrenza 01/01/2023 e per la definizione dei criteri di selezione, di seguito riportato:

Art. 1

(Indizione delle procedure di selezione)

1. Sono indette le procedure di selezione per l'attribuzione dei differenziali stipendiali, che si configura come progressione economica all'interno delle aree, ai sensi dell'art. 52, comma 1-bis del D.lgs. n. 165/2001 e non determina mansioni superiori, con decorrenza 1° gennaio 2023 e ad avvenuta sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo in parola entro e non oltre il 31 dicembre 2023.
2. I contingenti di personale cui attribuire lo sviluppo economico, di cui al precedente comma, sono così determinati:

AREA	n. di differenziali stipendiali a livello Nazionale
OPERATORI	19
ASSISTENTI	138
FUNZIONARI	42
Totale	199

3. È destinata al finanziamento delle progressioni economiche con decorrenza 1° gennaio 2023 la somma di € **282.200,00**; la restante quota del Fondo Risorse Decentrate 2023 sarà destinata con successivo accordo agli altri istituti contrattuali da finanziare per l'anno 2023.

Art. 2

(Destinatari e requisiti di ammissione)

1. La procedura selettiva per l'attribuzione di "differenziali stipendiali" di cui all'art. 1, distinta per le tre aree di inquadramento Operatori – Assistenti – Funzionari, è destinata ai dipendenti appartenenti al ruolo dell'Avvocatura dello Stato alla data del 1° gennaio 2023, anche se in posizione di comando presso altra pubblica amministrazione, che nei tre anni precedenti al 1° gennaio 2023 non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica (possono partecipare coloro che hanno avuto la progressione a decorrere dal 1° gennaio 2020 e sono quindi esclusi coloro che hanno avuto la progressione economica successivamente, ovvero dal 1° gennaio 2021) e nei due anni precedenti al 1° gennaio 2023 non siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o, per le fattispecie previste dall'art. 43 (codice disciplinare), comma 3, lett. f), del CCNL Funzioni Centrali del 9 maggio 2022, al rimprovero scritto.
2. L'esclusione dalla procedura, per difetto dei requisiti prescritti, può essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Segretario Generale dell'Avvocatura dello Stato.



Art. 3

(Valutazione dei titoli)

1. Saranno valutati i titoli posseduti alla data del 31 dicembre 2022 e conferiti a decorrere dal 1° gennaio 2019 (esclusi i titoli di studio, di cui è valutato il mero possesso alla data del 31 dicembre 2022).

2. Le procedure tengono conto, ai sensi dell'art. 14 del C.C.N.L. Funzioni Centrali 2019-2021, della media delle ultime valutazioni individuali annuali conseguite, dell'esperienza professionale maturata, nonché dei criteri correlati alle capacità culturali e professionali acquisite.

3. Inoltre, per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è attribuito un punteggio aggiuntivo del 3% calcolato sulla somma dei punteggi ottenuti con l'applicazione dei criteri di cui ai successivi punti B. e C., ai sensi dell'art.14, comma 2, lettera f) del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021.

4. Punteggi:

A. Media delle ultime valutazioni individuali annuali conseguite (2022, 2021 e 2020)

Max p. 40,00

Da punti 20 a punti 19	p. 40,00
Da punti 18 a punti 15	p. 25,00
Da punti 14 a punti 10	p. 15,00
Da punti 10 a punti 4	p. 0,00

B. Esperienza professionale maturata

Max P. 40,00

B.1. Per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a un semestre, prestato nei ruoli dell'Avvocatura dello Stato **p. 1,10 per ogni anno**

B.2. Per ogni anno di servizio, o frazione di anno superiore a un semestre, prestato nei ruoli di altra Pubblica amministrazione **p. 0,90 per ogni anno**

C. Capacità culturali e professionali acquisite

Max P. 20,00

C.1. Titolo di studio

- laurea nella terza area **p. 6,00**
- diploma di scuola secondaria superiore nella seconda area **p. 6,00**
- diploma di scuola media nella prima area **p. 6,00**

C.2. Altri titoli culturali

p. 2,00

- titolo di studio superiore a quello valutato al punto precedente **p. 1,00**
- titolo compreso tra i seguenti:
master o specializzazione post-universitaria, abilitazione all'esercizio di professione, iscrizione ad albo professionale, abilitazione all'insegnamento, iscrizione ad elenchi di professionisti riconosciuti dallo Stato **p. 1,00**



Avvocatura Generale dello Stato

C.3. Incarichi previsti da disposizioni normative o contrattuali (non di nomina sindacale) conferiti con provvedimenti dell'Avvocato generale, del Segretario generale o dell'Avvocato distrettuale:

C.3.a. Incarico di posizione organizzativa

p. 2,00 per ogni anno di incarico per un massimo di p. 6,00

C.3.b. Altri incarichi

p. 1,00 per ogni incarico per un massimo di punti 4,00

D. Punteggio aggiuntivo di cui all'art. 14, comma 2, lettera f) del CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 per il personale che non abbia conseguito progressioni economiche da più di 6 anni (prenderà il punteggio chi non ha avuto progressioni dal 2018) **Max P. 1,80**

5. Nel caso in cui si determini una parità di punteggio nella graduatoria finale della procedura, l'attribuzione del "differenziale stipendiale" sarà determinata in base alla esperienza professionale maturata complessivamente considerata (nei ruoli dell'Avvocatura e/o in altre Pubbliche Amministrazioni).

Roma, 28 dicembre 2023

Per l'Amministrazione

Il Segretario Generale

Per le Organizzazioni Sindacali

FP CGIL *non firmato*

CISL FP f.to Nuccetelli

UIL PA *non firmato*

CONFINTESA FP f.to Marusic

CONFSAL UNSA f.to Torre

FLP f.to Peri

USB PI *non firmato*